*Roma,* 23 marzo 2023

*Uff.-Prot.n°* UL/BF/4541/128/F7/PE

*Oggetto*: TAR LAZIO n.3980/2023. Confermata la legittimità del DM 22/9/2017 concernente l’aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***Il TAR Lazio, con sentenza n.3980 del 9 marzo 2023, ha respinto il ricorso proposto da alcune associazioni contro il D.M. 22.09.2017 del Ministero della salute concernente l’“Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, accogliendo le ragioni del Ministero della salute e di Federfarma, intervenuta in giudizio a difesa del decreto***

**PRECEDENTI:**

***Circolari Federfarma nr.*** [***053***](https://www.federfarma.it/CMSPages/Federfarma/GetFile.aspx?guid=e32a4147-9960-4e31-a1d0-869170f015f6&tipo=CIRCOLARI)***01/02/2018;*** [***480***](https://www.federfarma.it/CMSPages/Federfarma/GetFile.aspx?guid=410b2433-1c18-4037-804c-2a6af756d715&tipo=CIRCOLARI)***del 07/12/2017;*** [***416***](https://www.federfarma.it/CMSPages/Federfarma/GetFile.aspx?guid=ea44ab08-3f78-465f-b96b-5792a0265981&tipo=CIRCOLARI)***del 27/10/2017;*** [***375***](https://www.federfarma.it/CMSPages/Federfarma/GetFile.aspx?guid=600befc3-d122-40f1-bc86-46feee188a7a&tipo=CIRCOLARI)***del 26/09/2017***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si tende noto che il TAR Lazio, con sentenza n.3980 del 9 marzo 2023 (allegato n.1), ha respinto il ricorso proposto da alcune associazioni contro il D.M. 22.09.2017 del Ministero della salute concernente l’aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, accogliendo le ragioni del Ministero della salute e di Federfarma, intervenuta in giudizio a difesa del decreto.

Come è noto, il decreto citato prevede, per i farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo integrale, sia per uso umano che veterinari, un nuovo metodo di determinazione del prezzo, aggiornando le relative tariffe. Inoltre prevede il diritto addizionale per i farmaci dispensati durante l’orario notturno, durante il turno notturno effettuato a «battenti chiusi» o «a chiamata».

Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato avrebbe limitato la concorrenza, mediante la fissazione delle tariffe; inoltre l’aumento delle stesse sarebbe stato di nocumento per i pazienti.

Il TAR Lazio, nel respingere tali eccezioni, ha argomentato la legittimità del decreto con motivazioni molto interessanti che hanno inteso cogliere appieno la ratio sottesa alla nuova disciplina decreto, posto a tutela della capillarità del servizio farmaceutico e di conseguenza della salute dei cittadini.

Secondo il TAR, *“i meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi del lavoro come pure della dislocazione territoriale sono funzionali alla capillare diffusione del servizio.”*

La maggiorazione dei prezzi collegata ai costi si è resa indispensabile in quanto *“il turno notturno costituisce un’attività certamente antieconomica a fronte della generale liberalizzazione degli orari di apertura per le farmacie e parafarmacie, con il rischio concreto che esso non venga più offerto.”*

Infine, con specifico riferimento alle maggiorazioni previste per le farmacie rurali per il turno notturno, il TAR ha affermato che: “*E’ evidente come, in considerazione della loro collocazione in zone svantaggiate, esse sono meno appetibili in una logica di mercato, ma svolgono un ruolo fondamentale per il SSN in quanto garantiscono effettivamente a tutti i cittadini parità di livelli di prestazioni.”.* Conseguentemente senza il nuovo decreto, che stabilisce specifiche maggiorazioni *“non sarebbe possibile garantire il diritto alla salute e si verificherebbe la concentrazione nelle zon****e*** *più affollate e negli orari più redditizi****.”.***

Pertanto, *“La tariffa non può essere considerata alla stregua di un trattamento differenziato e ingiustificato in favore di alcuni operatori e a detrimento di altri, laddove invece rappresenta la remunerazione per il servizio notturno imposto dall’Autorità territoriale al fine di garantire il presidio farmaceutico durante la notte in tutte le zone”.*

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

Allegato n.1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*